



COMUNE DI CERTALDO

Regolamento locale d'igiene

(compilato dall' ufficiale sanitario Dott. A. CASTELLINI)

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE DEL COMUNE DI CERTALDO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sindaco

Art. 1 - Il Sindaco, come autorità sanitaria locale, ha la tutela dell'igiene e della sanità pubblica nel territorio del Comune e come tale viene assistito dall'Ufficiale sanitario, che è ufficiale governativo competente in materia. Gode i larghi poteri accordatigli dagli art. 149, 150 e 151 della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 4 maggio 1898, e nei casi urgenti può sequestrare o disperdere animali, sostanze pericolose e derrate dannose ed impedirne l'entrata nel territorio comunale.

L'Ufficiale sanitario

Art. 2 - *a)* L'ufficiale sanitario è nominato dal Prefetto della Provincia, secondo le norme dell'art. 12 della Legge 25 febbraio 1904 che modifica quella sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica, 22 dicembre 1888. E ciò col procedimento che verrà indicato da relativo Regolamento governativo.

b) Esso, oltre che l'obbligo della vigilanza sanitaria generale sulle condizioni igieniche del Comune, ha quello di assistere, come è detto nel precedente art. 1 di questo Regolamento, il Sindaco e di denunziargli tutte le irregolarità constatate e le infrazioni alla Legge sanitaria, ai Regolamenti governativi ed al presente Regolamento comunale o ad altri che abbiano rapporto con l'igiene pubblica e privata.

e) Potrà valersi nelle sue attribuzioni dell'opera dei medici-chirurghi condotti, delle ostetriche condotte, del veterinario comunale, delle guardie e dei cantonieri municipali e di qualunque altro impiegato dipendente dall'ufficio comunale.

d) L'ufficiale sanitario ha diritto di presenziare, con voto consultivo, le adunanze di tutte le commissioni nominate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale per vigilare sulle cose pubbliche che stanno in rapporto con l'igiene.

e) Egli ha pure la facoltà di valersi dei laboratori chimici e micrografici municipali più prossimi per fare eseguire tutte quelle ricerche che riterrà necessarie per l'utile pubblico, a spese del Comune. Richiederà le relazioni relative dai capi di questi uffici per fare fede in giudizio quando possa occorrere.

f) Le spese di vettura, che l'ufficiale sanitario incontra per recarsi lungi dal paese a compiere le funzioni del proprio ufficio, sono a carico del Comune, quando il presente Regolamento non le ponga a carico dei privati.

g) Avrà sempre a propria disposizione la seguente suppellettile scientifica, di proprietà comunale:

Un microscopio perfezionato con obiettivo ad immersione omogenea.

Un corredo di tutti i prodotti chimici necessari alle più urgenti ricerche microscopiche e d'istrumenti relativi.

Un reagentario completo per le più importanti ricerche chimiche che sono attuabili anche fuori di laboratorio.

Art. 3 - Le guardie comunali dovranno essere anche vigili sanitari nominati colle norme stabilite nelle istruzioni ministeriali relative all'impianto dei servizi d'ispezione e dei laboratori di vigilanza igienica e sanitaria (art. 3 e seguenti) unite al Regolamento governativo speciale, 6 luglio 1890.

F. in facoltà del Sindaco, sentita la Giunta comunale, nominare colle stesse norme altri vigili sanitari fra gli impiegati dipendenti dal Comune, purché questi offrano garanzie di disciplina, di operosità e delicatezza nel compimento del mandato relativo alla carica. Questi nuovi nominati avranno diritto ad un compenso e ad un utile sulle contravvenzioni conciliate dal Sindaco, da essi medesimi contestate, come si stabilirà da apposite istruzioni approvate dalla Giunta Comunale.

Ispezioni igieniche sanitarie

Art. 4 - a) Le ispezioni in rapporto all'igiene del suolo e dell'abitato saranno eseguite di regola dall'Ufficio sanitario o da persona tecnica da questi delegata, con facoltà di chiedere l'accesso anche negli appartamenti privati per meglio fare le osservazioni relative al proprio ufficio.

b) Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti e sugli oggetti di uso personale e domestico, si potranno fare in qualunque luogo questi si trovino in deposito o in vendita, come pure quando sono in transito per questo Comune.

L'ufficiale sanitario nel procedere a dette ispezioni annonarie, si farà accompagnare, a norma dell'art. 73 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901 per l'applicazione della Legge sanitaria, dal segretario comunale o da chi per esso (preferendo un consigliere comunale). Nei casi urgenti la parola « chi per esso », relativa al segretario comunale, potrà interpretarsi nel senso il più lato possibile ed anche una guardia municipale o un testimone che sappia leggere e scrivere, potrà sostituire quell'impiegato comunale.

Art. 5 - Quando di queste ispezioni, a norma dell'art. 1 del Regolamento speciale 9 ottobre 1889 (secondo comma) per l'applicazione della Legge sanitaria, e confor-

me al prescritto dell' art. 2 delle istruzioni ministeriali relative alla organizzazione dei servizi d' ispezione igienica e sanitaria, ammesse al Regolamento speciale 6 luglio 1890, siano incaricate persone tecniche (compresi i vigili sanitari), queste dovranno osservare la stessa procedura dell' Ufficiale sanitario e saranno fornite di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco. Nei casi urgenti, la parola « chi per esso » si interpreterà, anche dalle persone incaricate, nel più lato senso; ed il segretario comunale potrà essere sostituito da una guardia municipale o da un testimone letterato.

Art. 6 - Quando vi sarà motivo di sospettare una contravvenzione per alterazione o adulterazione di sostanze non dannose, chiunque abbia proceduto alla ispezione, redigerà verbale sulla guida del modulo n.° 1 B, annesso alle istruzioni citate nel precedente art. 5, ed a norma di queste si preleveranno tre campioni, ogni volta che sia possibile, in quantità sufficiente alle necessarie ricerche di accertamento per ciascuno di essi. Di questi tre campioni uno sarà rilasciato al proprietario della sostanza sospetta, poscia si seguiranno le seguenti indicazioni:

a) Le sostanze sospette nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio con tutti i procedimenti del caso ordinati dal Sindaco.

b) Le sostanze in via di putrefazione o ad essa soggette, o comunque pericolose alla salute pubblica, saranno per ordine del Sindaco disperse o distrutte a norma dell' art. 151 della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 4 maggio 1898, ma prima di procedere a questo provvedimento, si redigerà verbale sulla guida del modulo n.° 1 B, annesso alle istruzioni ministeriali citate in questo e nell' articolo immediatamente precedente.

Art. 7 - In seguito al risultato degli esami eseguiti in adatti laboratori sui campioni di alimenti, bevande ed

oggetti d' uso domestico, l' ufficiale sanitario invierà al Sindaco le relazioni che danno luogo a contravvenzione. E questi agirà a norma di Legge e del presente Regolamento.

Conforme l' art. 104 della Legge 20 marzo 1865 n.° 2248, allegato A, e conforme all' art. 151 della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 4 maggio 1898, tutte le spese relative all' accertamento della contravvenzione sono a carico del contravventore, comprese quelle di analisi, e vengono perciò rimosse dall' esattore comunale indipendentemente da ogni altra penalità.

Sono del pari a carico del proprietario le spese che possono occorrere per eseguire i provvedimenti di cui al precedente art. 6 lettere *a* e *b*.

CAPO II

ASSISTENZA ZOOIATRICA

Art. 8 - Il veterinario comunale, oltre la vigilanza zoiatrica in tutto il Comune, oltre la direzione sanitaria del pubblico macello e dei macelli privati (che possono esistere a norma degli art. dal 42 al 44 del Regolamento speciale 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande etc.), ha pure gli obblighi seguenti:

a) Accertare le cause di morte accidentale o per malattia degli animali domestici e permettere l' uso alimentare od industriale di questi, ovvero ordinarne il trasporto e l' interramento, al quale dovrà personalmente assistere, seguendo e facendo seguire le precauzioni del caso e quanto gli viene imposto dall' ordinanza ministeriale 3 marzo 1904, salvi restando tutti i diritti che gli accorda il proprio capitolato d' oneri.

b) Vigilare sulla salute degli animali destinati alla produzione del latte, denunziandone qualunque malattia all' ufficiale sanitario. Vigilare sull' igiene delle stalle e su

quella dei mercati e delle fiere di bestiame, informando il Sindaco e l'ufficiale sanitario delle irregolarità verificate.

e) Osservare tutto quanto prescrivono l'ordinanza ministeriale di Polizia Veterinaria 3 marzo 1904 come tutte le altre disposizioni governative che lo riguardano.

d) Esaminare le carni macellate o preparate quando sono poste in vendita al pubblico e quando sono sotto sequestro, specificando se e perchè possono essere nocive.

CAPO III

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

Art. 9 - a) I medici chirurghi, i chirurghi dentisti, le ostetriche, i farmacisti ed i veterinari hanno l'obbligo di fornire al Sindaco ed all'ufficio sanitario tutti quelli schiarimenti che possono essere loro richiesti in rapporto alla pubblica igiene. Lo stesso obbligo incombe a coloro che vendono sostanze medicamentose all'ingrosso, acque potabili e minerali, naturali o artificiali. Costoro non possono rifiutare i campioni di merce che dall'ufficio sanitario possono essere richiesti.

b) Ed ugualmente sottoposti a questa vigilanza sono i venditori di tutti gli oggetti d'uso domestico. I nuovi esercenti nei suesposti commerci devono, prima di aprire uno spaccio pubblico, chiederne autorizzazione al Sindaco che l'accorda soltanto dopo che l'ufficiale sanitario, o chi per esso, avrà verificato che i locali di deposito e di vendita soddisfanno alle principali esigenze dell'igiene moderna. Nel caso che occorrono miglioramenti, questi verranno imposti dal Sindaco; e, senza che siano eseguiti, non potranno aprirsi o mantenersi aperti al pubblico detti locali.

Art. 10 - Chiunque può denunciare all'ufficiale sanitario coloro che esercitano abusivamente qualsiasi funzione

delle professioni sanitarie o coloro che indebitamente fanno commercio di qualunque sostanza a scopo medicamentoso. Costoro, dopo le opportune verifiche, saranno denunciati dal Sindaco all'autorità giudiziaria.

CAPO IV

IGIENE DEL SUOLO DELL'ABITATO E DELLE ABITAZIONI

Parte generale

Art. 11 - a) Ferme le prescrizioni sulle acque pubbliche e sugli scoli stabilite dalla Legge sui lavori pubblici (20 marzo 1865) e ferme altresì quelle della Legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica (22 dicembre 1888), proprietari ed i coltivatori di questo comune non potranno in verun modo eseguire lavori che producano ristagni di acque o infiltrazioni di queste presso o dentro l'abitato.

Le acque superficiali saranno sempre condotte in modo da far capo ai principali torrenti o all'Elisa.

Non si potranno eseguire lavori che ostacolino il regolare deflusso delle acque del sottosuolo portando umidità nell'abitato o cagionando ristagni.

b) La macerazione delle piante tessili è permessa soltanto in aperta campagna a non meno di 50 metri, in linea retta, da qualsiasi abitazione o strada comunale ed oltre 150 metri, in linea retta, da ogni agglomerato di case.

Non potranno servire a questo scopo le acque correnti, ma soltanto quelle contenute in apposite vasche costrutte in muratura, o che siano scavate nell'argilla ed abbiano un fondo argilloso compatto.

Tali vasche dovranno essere sempre distanti 100 metri da fonti o serbatoi di acque potabili o dagli acquedotti. Sol tanto quando si troveranno a valle di questi potrà permettersi una distanza minima di 50 metri.

vedi art 21

Art. 12 - Chiunque voglia costruire abitazioni o qualunque altro lavoro in muratura, per uso proprio o per uso altrui, anche per ricoverarvi animali domestici o riporvi qualunque cosa, chiunque voglia restaurare case od eseguirvi qualsiasi altra opera muraria, a qualunque uso destinata, anche quando voglia fare nuovi lavori nelle cantine, nei pozzi, nelle cisterne, nei bottoni e nelle fogne (eccettuato che trattisi di semplice intonaco o riquadratura di stanze) deve farne regolare dimanda al Sindaco. In queste dimande devesi esattamente indicare le località ove intendesi di costruire e ad esse si devono allegare tutti i disegni atti ad indicare chiaramente i sistemi di difesa dall'umidità del suolo, la distribuzione da darsi agli ambienti, la cubatura, l'aerazione e l'illuminazione, come ogni altro particolare, non tralasciando i disegni (planimetria e sezioni) relativi ai pozzi o serbatoi d'acqua, alle latrine, ai bottoni o condotti neri, ai sistemi di allontanamento di tutti i rifiuti domestici o di qualunque sostanza immonda, alla disposizione dei focolari e dei camini o di altri apparecchi di riscaldamento.

Art. 13 - a) Nella costruzione dei muri, nei rinterrii o riempimenti di pavimenti o nelle coperture è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie costruzioni che siano salnitratati o inquinati.

È del pari proibito l'uso di terra proveniente da luoghi malsani, come l'uso di altri materiali non puliti o di quelli troppo igroscopici.

b) È vietato por mano a qualunque lavoro in muratura senza il permesso dell'autorità comunale che lo accorda soltanto dopo sentiti l'ufficiale sanitario, l'ingegnere comunale e, se crede, la commissione edilizia comunale.

L'autorità comunale provvederà pure alla vigilanza dei lavori per mezzo degli impiegati dipendenti da essa ed anche per mezzo della commissione edilizia che verrà in-

formata dal Sindaco di ogni concessione data di eseguire lavori nuovi o restauri nel comune.

*Igiene del suolo e delle abitazioni
nell'aggregato paesano*

Art. 14 - Le opere di demolizione, costruzione, ricostruzione e restauro sono permesse soltanto in conformità dei piani regolatori del paese o frazioni. E l'ufficio comunale, prima di accordare i relativi permessi, chiederà il favorevole parere dell'autorità sanitaria provinciale, quando si nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento, 3 febbraio 1901, per l'esecuzione della Legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica. L'eventuali spese necessarie ad ottenere questo permesso sono a carico di chi ne fa dimanda.

Art. 15 - a) L'altezza delle nuove case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore al doppio della larghezza della via. La larghezza della via sarà misurata sul nudo degli zoccoli delle case che la fronteggiano.

Quando di fronte ad un fabbricato si trovi lo sfondo di una o più vie si potrà accordare una maggiore altezza. Quando due lati della via non sono paralleli, sarà tenuta per larghezza della via quella media del tratto ove il fabbricato prospetterà.

b) L'altezza delle case in rapporto ai loro piani abitabili sarà almeno di metri 8 per due piani e per gli altri piani sovrastanti a questi si assegneranno almeno tre metri per ciascuno.

In questa enumerazione i piani terreni sono sempre compresi ed i mezzanini vi si comprendono se devono servire per camere da letto.

c) L'altezza netta dei piani delle case di nuova costruzione, dal livello del pavimento a quello della parte più depressa del soffitto, non può mai essere minore di metri 3 se il solaio è orizzontale. Nei casi di soffitti a

volta, l'altezza di 3 metri dovrà misurarsi dal punto di mezzo della freccia.

Nei casi di soffitti inclinati sarà permesso un minimo di metri 2,50 d'altezza in gronda, e l'altezza minima di 3 metri si riferisce alla media.

Nei sottotetti abitabili vi dovrà essere un rivestimento interno o controsoffitto con spazio d'aria interposto fra questo ed il tetto.

Il Sindaco ordinerà ai proprietari lo stratto delle fiamiglie dai quartieri nei quali non sia garantita la cubatura di m³ 8 per ogni fanciullo e 15 per ogni adulto, almeno nelle camere da letto.

Art. 16 - Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che quelle pubbliche anche quando debbano provvedere alla loro regolare manutenzione i proprietari.

Gli spazi concessi dalla Legge per separazione fra casa e casa sono soggetti, riguardo agli scoli di acque meteoriche, alle stesse regole stabilite per i cortili nel seguente art. 18 lettera c.

L'ampiezza delle corti scoperte nelle nuove costruzioni sarà almeno un quinto della somma della superficie dei muri che le limitano.

L'altezza massima dei muri prospicienti le corti non dovrà essere superiore a due volte la distanza media tra essi e l'opposto limite del terreno che sta loro innanzi.

Le ampiezze delle corti scoperte, confinanti tra loro ed appartenenti a varie case, possono sommarsi insieme per costituire lo spazio suespresso di area scoperta da lasciarsi fra i vari edifici.

Ma in questo caso deve concludere tra i confinanti, a spese proprie e coll' intervento dell' autorità municipale, una convenzione legale in cui ognuno renunzi a fabbricare sullo spazio scoperto di sua proprietà.

I muri divisorii, che si volessero fabbricare tra queste

corti, non devono superare l'altezza di 5 metri. Nei casi di adattamenti di vecchi edifici, in cui sia inevitabile far nascere piccole chiostre interne, saranno fatte dalla giunta comunale speciali eccezioni conformi al parere dell' ufficiale sanitario, dell'ingegnere comunale e della commissione edilizia.

Art. 17 - Quando si voglia fabbricare in un terreno che sia umido o inquinato da sostanze putrescibili o da altre materie insalubri, non verrà concesso il permesso dal Sindaco se non dopo eseguite le opere di risanamento, che si riterranno necessarie per concorde parere dell' ufficiale sanitario e dell'ingegnere comunale.

Non è permesso costruire abitazioni od offici nel suolo molto umido ed in quello che non disti almeno metri 1 e mezzo da rilievi montuosi e terrapieni. In questo caso si devono costruire muri di sostegno e canali di fognatura pavimentati per l'allontanamento delle acque meteoriche e di filtrazione. Simile provvedimento il Sindaco può imporre per migliorare le abitazioni esistenti.

È vietato coprire in qualsiasi modo i cortili ove siano finestre destinate alla ventilazione di ambienti abitati dagli uomini o dagli animali, di cucine o di latrine.

È assolutamente vietato, avuto riguardo alle condizioni del terreno di questo paese, di adibire i sotterranei ad abitazione permanente di una o più persone.

Art. 18 - a) Nelle case di nuova costruzione ogni gola di cammino dovrà servire per un solo focolare, stufa o calorifero, e sarà protratta fin sopra al tetto e terminata con solido funaiole. Sarà sempre costruita nei muri maestri con pareti in cotto dello spessore di 6 centimetri almeno e non potrà distare dalle travi o dagli altri sostegni di legno meno di 20 centimetri.

b) Incombe a tutti i proprietari l'obbligo di allontanare, fino dove sarà destinato, caso per caso, dall'uffi-

ziale sanitario d' accordo con l' ingegnere comunale, le acque immonde provenienti da scoli di acquai o lavandini e tutti gli altri rifiuti domestici. Quando sarà possibile, se ne permetterà, a spese dei proprietari, la immissione nelle fognie stradali; quando ciò non sarà possibile, i proprietari dovranno costruire appositi botini a perfetta tenuta, destinati a raccogliere questi rifiuti.

e) Spetta pure ai proprietari l' obbligo di raccogliere e deviare nelle fognie pubbliche o nelle fosse della campagna, con sufficiente pendenza, le acque meteoriche che si raccolgono nei tetti, nei terrazzi, nei cortili od in altre superficie scoperte, ogni volta che, non provvedendovi, andrebbero a cadere nelle vie pubbliche o private, nei cortili o nelle chiostre.

Si possono utilizzare come acque potabili soltanto quelle dei tetti non sottoposti a servitù di sovrastanti finestre o muri di affaccio.

Art. 19 - Tutte le case e tutti gli edifici abitabili dovranno essere provvisti di latrine in proporzione dei piani loro. E nelle case di nuova costruzione ve ne dovrà essere sempre una almeno per ogni quartiere, la quale non potrà mai aprirsi direttamente nella cucina o nelle camere da letto. Ciò dovrà del pari essere attuato nelle case di vecchia costruzione nelle quali sarà possibile.

Le latrine in generale devono corrispondere a queste norme:

a) La pavimentazione deve essere fatta con sostanze impermeabili (compresa la gettata di cemento quando la latrina è posta su volta stabile o a pianterreno).

b) L' intonaco delle pareti deve essere di cemento fino all' altezza di metri 1,50 almeno.

c) Le finestre devono essere prospicienti all' esterno del fabbricato, misurare l' ampiezza di un quinto almeno della superficie dello stanzino ed essere avvicinate al soffitto

quanto più sia possibile.

Art. 20 - *a)* Le latrine fabbricate fuori delle abitazioni cui spettano e senza diretta comunicazione con queste, si tollerano soltanto nei casi eccezionali in cui non vi sia modo di costruirle nel corpo di vecchie fabbriche; ma devono essere sempre prospicienti la campagna, munite di un uscio da tenersi chiuso e fornito anche di un sistema di chiusura automatica (molla o peso scorrente) e d' una finestra che si apra a due metri almeno dal terreno esterno, che raggiunga la parte più elevata dello stanzino e misuri l' ampiezza di un quinto almeno della superficie di questo. La finestra di ogni latrina dovrà sempre guardare parti meglio ventilate e meno frequentate, mai le vie principali.

Quando in una casa esistono una o più latrine nei cortili o nelle scale per servire all' uso promiscuo di vari piani, esse sono tutte sottoposte alla vigilanza di polizia per parte delle guardie comunali e, come nei luoghi pubblici, vi si contesteranno le relative contravvenzioni.

b) In ogni latrina l' apertura del tubo di caduta deve essere munita di apposito coperchio, che non potrà essere di legno, il quale deve perfettamente adattarsi all' apertura stessa ed essere fatto di materiale pesante.

Quando esiste il sedile, questo deve essere di marmo o di pietra od anche di laterizi connessi a cemento.

Nelle latrine di nuova costruzione i tubi di caduta dovranno essere di ghisa o di gres e le loro congiunzioni fatte con piombo colato e battuto nel primo caso, con smalto di cemento nel secondo. Sono permessi anche i mastici adatti.

Nelle vecchie latrine quando, per concorde parere dell' ufficiale sanitario e dell' ingegnere comunale, si crederà necessario ed applicabile qualche provvedimento espresso nei precedenti articoli, il Sindaco lo pinnorrà, come

imporrà del pari ogni altro razionale sistema d'illuminazione, di ventilazione o d'impedimento alle esalazioni putride, alle infiltrazioni dannose.

Art. 21 - È permesso di fabbricare in quei luoghi appartati, nei quali l'autorità comunale lo creda possibile, dietro il parere dell'ufficiale sanitario, latrine aperte al pubblico a scopo di privata speculazione, ma conformi soltanto al disegno che trovasi ostensibile presso l'ufficio tecnico municipale, con ogni dettaglio o più minuto particolare.

Quando in paese si farà una condotta di acqua potabile, sarà imposto il lavaggio automatico dei cessi con relativi sifoni idraulici a chiunque voglia provvedere l'abitazione propria dell'acqua suddetta.

Art. 22 - I bottini di nuova costruzione dovranno distare sempre 15 mt. almeno da pozzi, cisterne, fonti, depositi o condutture d'acque potabili. Non si potrà farne l'apertura di spurgo nell'interno delle case. Essi dovranno essere sopra un solido letto di calcestruzzo fatto sull'argilla o su altro strato di terreno solido ed impermeabile.

Avranno pareti dello spessore di 25 centimetri almeno, fatte con mattoni ed esternamente protette da uno strato di argilla di altri 20 centimetri almeno. Avranno gli angoli arrotondati ed il fondo concavo, la loro larghezza sarà superiore alla loro altezza per meglio proteggere le acque del sottosuolo che sono poco profonde.

Saranno coperti a volta.

Se verranno scavati e costruiti nel suolo pubblico, nei cortili e nelle chiostre, le loro aperture di spurgo (da farsi sempre sul centro della volta) dovranno chiudersi con due lapidi soprastanti in modo da interporre tra loro uno strato di terra.

Nella costruzione dei bottini non è permesso servirsi del fondamento dell'edificio come parete di quelli.

Nei casi nei quali ciò si ritenga inevitabile, l'ufficio

tecnico comunale mostrerà il disegno al quale dovrà uniformarsi il costruttore.

L'apertura di spurgo dei bottini negli ingressi delle case od in altre parti dei piani terreni sarà tollerata soltanto nelle vecchie case ove non si possa diversamente provvedere.

Tutte le altre disposizioni di questo articolo valgono anche per chi voglia costruire bottini nuovi addeitti a vecchie case.

Non si possono sopprimere quelli esistenti senza il relativo permesso dell'autorità comunale, che l'accorda dopo sentito l'ufficiale sanitario e dettando le norme da seguirsi nei relativi lavori.

b) I proprietari e l'inquilino a cui è destinato ogni bottino sono responsabili della vuotatura da farsi in tempo debito, ogni volta cioè che lo spazio vuoto si riduca a circa mezzo m³. Nel caso che questa norma non venga osservata, saranno dichiarati contraventori al presente Regolamento tanto il proprietario, che gli inquilini ai quali appartiene o spetta il bottino. Le spese per opere murarie necessarie all'applicazione del sistema pneumatico di vuotatura sono a carico dei proprietari.

Art. 23 - a) Quando lo ritenga opportuno l'ufficiale sanitario, il Sindaco imporrà, a spese dei proprietari, la disinfezione dei bottini. E questa si farà alla presenza di un incaricato dal Sindaco.

Ogni volta che l'ufficiale sanitario o l'ingegnere comunale creda opportuno, per ragioni d'igiene e specialmente per salvaguardare acque correnti o raccolte, di sopprimere un vecchio bottino, il proprietario dovrà ricostruirlo ove gli venga assegnato e nei modi prescritti da questo Regolamento.

In ogni tempo l'autorità comunale può ordinare lo spurgo immediato di un bottino per constatare inconve-

nienti relativi all'igiene e quando, intimati i lavori necessari, il proprietario non li ponga ad effetto nel tempo assegnatogli, il Sindaco ne ordina l'esecuzione a spese del proprietario.

b) I bottini che esistono più prossimi di 15 metri a pozzi, cisterne, fonti, depositi o condotti di acqua potabile devono essere soppressi immediatamente, quando l'ufficiale sanitario abbia grave sospetto, anche per semplice esame chimico, d'inquinamento dell'acqua o quando siansi sviluppati casi di malattia infettiva fra le persone che bevono quell'acqua sospetta.

Il Sindaco stabilirà in qual modo si dovrà riformire di bottino la casa, dietro proposta dell'ufficiale sanitario e dell'ingegnere comunale.

c) Tutte le volte che lo crederà opportuno l'autorità comunale, su parere dell'ufficiale sanitario e dell'ingegnere comunale, i tubi di scarico degli acquai, dei lavandini, delle tinozze da bagno e di ogni altro smaltitoio di acque domestiche o di urine dovranno essere forniti d'interruttore idraulico vigilabile.

I condotti di tutti questi rifiuti, che si trovano sopra a terra, dovranno essere fatti con canne impermeabili connesse ad arte, ma non sono escluse le canne di terracotta saldate con cemento. Quando poi debbano penetrare sotto il terreno, dovranno essere rigorosamente impermeabili e potranno essere sostituiti da fognie stabilmente costruite con materiali impermeabili.

Art. 24 - Le cantine ed i sotterranei dovranno avere la necessaria stabilità e non essere sottoposti a stillicidi o infiltrazioni e dovranno essere aerati sufficientemente. In questi locali è proibito tenere a fermentare le uve, che si potranno invece tenere sceltante nelle stanze le quali offrono garanzia di ricambio continuo dell'aria nelle loro parti basse.

Art. 25 - a) Le senderie e le stalle devono essere tutte quante ben pavimentate e fornite di cunette o canali che servano a raccogliere ed asportare le urine e le acque luride, le quali verranno condotte, coi sistemi di cui all'articolo 23, lettera c, in appositi bottini, i quali corrispondano alle norme di cui all'art. 22, oppure nelle fognie stradali coperte.

b) Le stalle delle vacche destinate alla produzione del latte, oltre soddisfare alle norme del precedente comma, devono essere tenute con scrupolosa pulizia, imbiancate almeno una volta l'anno e disinfetate, a spese dei proprietari, tutte le volte che l'ordinerà l'autorità municipale, indicandone le modalità.

Tutte quante le stalle debbono trovarsi a convenienti distanze dalle cisterne, dai serbatoi e dalle condutture di acqua potabile. Questa distanza sarà stabilita caso per caso, tenuto conto dei mezzi di pavimentazione delle stalle stesse e di quelli di difesa dell'acqua e della natura del suolo. Perciò chi voglia adibire ad uso di stalla una stanza, che antecedentemente serviva ad altro scopo, deve avvisarne il Sindaco o per esso l'ufficiale sanitario ed ottenere dal Sindaco il relativo permesso.

Art. 26 - È proibito tenere animali bovini entro il paese. Le vacche destinate alla produzione del latte sono tollerate soltanto nei luoghi più appartati, alle condizioni espresse nel precedente articolo 25, purchè le relative stalle abbiano gli ingressi o le finestre che prospettino l'apertura campagna. È proibito tenere animali suini ed ovini a distanza inferiore di 100 metri dall'ultima casa del paese.

Le capre sono tollerate alle condizioni dettate per le vacche.

I polli, i conigli e le cavie si potranno tenere in appositi pollai, stallette o cortili razionalmente costruiti, soltanto quando prospettino la campagna e non abbiano

aperture o finestre che guardino verso l'abitato. I proprietari e gl' inquilini daranno sempre libero accesso in questi locali alle guardie comunali per esercitarvi la vigilanza di polizia urbana.

La recidiva in trascurata pulizia di questi locali è considerata come contravvenzione al presente regolamento.

Art. 27 - È vietato tenere presso le strade, o dentro l'abitato depositi di rifiuti, d'immondizie, di materie putrescibili, di prodotti chimici nauseanti, che riescano dannosi ed incomodi per le loro esalazioni. Queste raccolte sono permesse solo nell'aperta campagna alle condizioni di cui nel seguente art., 33 lettera b, e sempre distanti 300 metri almeno dal paese.

Nelle stalle è permesso soltanto tenere raccolte di cime naturale inferiori a $\frac{1}{2}$ m³.

Art. 28 - Le frazioni di Fiano e Luia sono sottoposte alle prescrizioni degli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Nelle suddette frazioni è permesso tenere gli animali da lavoro, i bovini compresi, ma conformemente a quanto prescrive l'art. 25 per le vacche nel paese. I suini e gli ovini non vi sono tollerati.

Igiene dell'abitato rurale.

Art. 29 - I proprietari delle abitazioni rurali già costruite debbono uniformarsi agli art. 11, 12, 13 e 17.

Chi chieda il permesso di eseguire costruzioni in campagna, oltre presentare il disegno, di cui è detto nel precedente art. 12 per i costruttori del paese, deve esattamente indicare la località prescelta per fabbricarvi. E non sarà concesso il permesso che dopo una visita sopra-luogo dell'ingegnere comunale, il quale garantisce che il suolo è asciutto e dopo che il costruttore siasi impegnato a risanarlo coi sistemi più razionali indicati dall'uffi-

cio tecnico.

Il piano di costruzione delle abitazioni per l'uomo sarà elevato sempre su quello del suolo circostante di 30 centimetri ed almeno di un metro sul più alto livello che possono raggiungere i corsi d'acqua molto prossimi alla casa.

A questi inalzamenti si deve provvedere con respai ventilati.

Sono tollerati i ciottolati ad interstizi quando non esistano corsi d'acqua molto prossimi.

Quest'ultime disposizioni del precedente comma si riferiscono alle abitazioni che non si vogliano fornire di sotterranei o cantine.

Per quelli e per queste si osserveranno le prescrizioni dell'art. 24.

Nelle vecchie e nuove abitazioni, nelle quali si verifici umidità di pareti o pavimenti, i lavori di miglioramento necessari saranno indicati o approvati dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e l'ingegnere comunale.

I cortili, gli orti e le aie annessi dovranno avere sufficiente pendenza da permettere lo scolo delle acque meteoriche od impedirne il ristagno o le infiltrazioni verso i fondamenti delle case o nei sotterranei. Per l'allontanamento di queste acque si osserverà del pari quanto prescrive l'art. 18 lettera c.

Art. 30 - L'altezza delle camere da letto non dovrà essere inferiore a m. 2,50, calcolandola come all'art. 15 lettera c, e la cubatura di esse sarà almeno m³ 8 per ogni fanciullo di età inferiore a 10 anni e almeno di m³ 15 per ogni persona adulta.

Tutti gli ambienti saranno aereati nel miglior modo possibile e le finestre saranno fornite d'imposte con vetrare.

Nelle case nuove le finestre dovranno molto avvicini-

narsi alle parti più alte del soffitto.

Non sono permesse comunicazioni fra le stanze abitate e le stalle, e nelle case di nuova costruzione non si potranno utilizzare come camere da letto quelle sovrastanti alle stalle.

I porci e gli ovili dovranno essere sempre tenuti discosti dal corpo di fabbrica.

Art. 31 - a) Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere fornita di un acquario almeno, con incanalatura per i rifiuti, ed anche di una latrina che sia compresa nel corpo della fabbrica e che, per quanto concerne il suo ingresso, si uniformi all' art. 19. Essa dovrà avere una finestra ampia, molto approssimata al soffitto, aperta alla campagna (preferibilmente a nord) in modo da permettere una ventilazione completa dell' ambiente. Per le vecchie case, attualmente prive di latrina, è fatta la concessione di cui all' art. 20.

b) Le canne delle latrine come quelle degli acquai dovranno essere di materiali impermeabili, non esclusa la terra cotta verniciata.

Quelle delle prime dovranno far capo sempre in appositi botini e quelle dei secondi potranno anche condursi nei letamai, ma quest' ultimo sistema si permetterà soltanto nelle case fornite di acqua abbondante ed imponente che lungo la conduttura sia posto un interruttore idraulico facilmente vigilabile.

È permesso anche condurre i rifiuti degli acquai in apposite fogne impermeabili per allontanarli almeno 20 metri dalle abitazioni e smaltirli convenientemente nel terreno.

I pozzi neri o botini così delle latrine, come degli acquai devono essere uniformati alle prescrizioni dell' art. 22.

Art. 32 - Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate con la cubatura di m³ 24 almeno per ogni capo

di bestiame vaccino e con quella di m³ 12 per ogni ovino o suino. Il pavimento sarà fatto con pietre, con laterizi o con cemento da conservarsi in buono stato sempre provvedendosi ad un perfetto scolo dei liquidi.

L' autorità comunale potrà imporre di allontanare le stalle, le condutture luride ed i botini dei rifiuti di uomini e di animali da pozzi, cisterne o condotte d' acqua, ogni volta che sia necessario.

Non è assolutamente permesso tenere animali suini ed ovini negli aggregati di case dove abitano altre famiglie oltre quelle cui appartengono questi animali.

In simili casi si potrà impedire pure l' allevamento dei conigli, se l' ufficiale sanitario lo reputi dannoso.

Art. 33 - a) Anche nella campagna sono permesse le latrine di proprietà privata poste a servizio pubblico, ma conformemente all' art. 21.

b) Le raccolte di conigni o di altre sostanze in via di putrefazione devono distare non meno di 10 metri in linea diretta dalle case.

Quando si trovano più a valle di pozzi, cisterne, fonti o condutture di acque potabili, devono esserne tenute lontane almeno 20 metri in linea diretta. Quando poi si trovano a monte di detti serbatoi o condutture di acqua, l' autorità comunale ne stabilirà, caso per caso, la ubicazione.

Non si potranno ugualmente tenere simili raccolte che alla distanza di 20 metri dalle strade pubbliche (sempre sottratte alla vista dei passanti) e dagli aggregati di case.

Opifici, fabbriche e stabilimenti industriali

Art. 34 - Tutti gli edifici e le abitazioni che devono servire per opifici o fabbriche e per raccogliere in qualunque modo gli operai durante un lavoro continuo o nelle ore di riposo, devono essere uniformati alle prescrizioni

di salubrità espresse nel presente regolamento specialmente per ciò che riguarda la ventilazione, la cubatura e l'illuminazione degli ambienti domestici.

Tutte le stanze destinate ad uso di laboratorio in comune dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera (con superficie non inferiore ad $\frac{1}{10}$ di quella del pavimento della stanza) che si approssimi quanto più sia possibile al soffitto.

Ogni stanza dovrà avere la cubatura di m³ 8 almeno per ogni fanciullo che vi soggiorni e di 15 m³ almeno per ogni persona adulta.

Art. 35 - a) La giunta comunale determinerà le speciali cautele da osservarsi dai direttori degli stabilimenti d'industrie insalubri. E tali sono considerate tutte quelle contemplate nell'elenco governativo.

b) Lo speciale Regolamento compilato dalla giunta comunale, come prescrive l'art. 93 del Regolamento 3 febbraio 1901 per l'esecuzione della Legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica, si renderà noto dal Sindaco agli interessati. Le contravvenzioni a tale regolamento speciale si considereranno, per gli effetti legali, come se fossero contravvenzioni al presente regolamento d'igiene, senza pregiudizio sulle azioni penali ulteriori.

Protezione delle acque potabili

Art. 36 - a) Le pareti dei pozzi, delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione saranno costruite con laterizi o con tubi a perfetta tenuta di ottimo materiale.

La muratura sarà rinfiancata con uno strato di smalto non inferiore a 20 centimetri.

Questo rivestimento di smalto dovrà essere continuato sopra l'estradosso della volta ed attorno alla corona della gola. L'apertura esterna di pozzi e cisterne sarà tornata da uno spazio di suolo pavimentato con pendenze

verso l'esterno.

Se verranno lasciarvisi aperture destinate alla continua aerazione del serbatoio, esse dovranno essere situate ad altezza conveniente dal suolo e fornite di rete metallica a maglie non più larghe di 2 millimetri.

b) Ogni cisterna deve essere fornita di un ampio pozzetto almeno, ove l'acqua si soffermi, prima di entrare nel serbatoio, allo scopo di depurarsi o per filtrazione o per decantazione. Questo dovrà costruirsi ad angoli interni arrotondati ed in modo da potersi completamente e ben ripulire.

Per acrearlo si osserveranno le stesse norme indicate per le cisterne.

I condotti di alimentazione prima di raggiungere il serbatoio dell'acqua dovranno essere intercalati da un dispositivo che permetta di escludere le prime acque cadute.

Art. 37 - a) È in piena facoltà della autorità comunale su proposta dell'ufficiale sanitario di ordinare che i bottoni (come è detto all'art. 15 lettera *b*), le stalle, i porcili, i lavandini pubblici e privati, come tutti gli altri fogni d'insalubrità vengano rimossi da prossime raccolte di acque potabili sia pure per il semplice sospetto che un inquinamento possa avverarsi.

b) Nelle prese d'acqua della campagna, alle quali si riforniscono più famiglie, l'autorità comunale farà porre una pompa idraulica ogni volta che lo creda opportuno per assicurare la profilassi delle malattie infettive a veicolo acque.

c) L'autorità comunale imporrà ai proprietari la ripulitura e la disinfezione dei pozzi, delle cisterne e di qualunque deposito d'acqua ogni volta che ciò sia giudicato necessario per ragioni epidemiologiche o per il semplice esame dei caratteri organolettici o dietro il risultato di ricerche chimiche o batteriologiche eseguite o fatte eseguire dall'ufficiale sanitario.

Soreglianza del suolo e dell'abitato.
Abitabilità delle case.

Art. 38 - Non possono essere messi in uso, nè venire abitati parzialmente o totalmente senza il permesso di abitabilità accordato dal Sindaco:

a) Gli edifici di recente costruzione destinati ad abitazione dell'uomo o degli animali o a servire come vendite pubbliche o magazzini.

b) Le parti aggiunte, riparate, ampliate o modificate di vecchi edifici destinati agli usi che sopra.

Il permesso si concede in seguito a domanda, dietro parere dell'ufficiale sanitario o di chi per esso.

Ma in ogni caso non potrà concedersi permesso di abitare nuovi locali che dopo trascorsa almeno una stagione estiva o passati 6 mesi dalla completa esecuzione dei lavori murari, sempre dopo un anno dalla costruzione dei muri maestri. Perciò i proprietari, appena sia compiuta la costruzione di quelli, ne debbono avvisare l'autorità sanitaria locale.

È questo articolo sarà riportato in ogni permesso di fabbricare che venga accordato come agli art. 11 e 29.

Art. 39 - L'ufficiale sanitario o l'ingegnere comunale, che si reca a fare ispezioni per concedere permessi di fabbricare e l'abitabilità di edifici o parte di essi, ha diritto all'indennità di trasferta, che sarà di lire tre, a carico del proprietario.

Il Sindaco, l'ufficiale sanitario, i membri della commissione edilizia comunale od altre persone tecniche, munite di speciale delegazione scritta dal Sindaco, hanno il diritto, che non può essere loro negato dai proprietari ed inquilini, di fare ispezioni all'esterno ed all'interno di tutte le abitazioni, degli opifici o delle fabbriche o di altri edifici, situati nel terreno comunale, già posti in uso o che

siano in via di costruzione.

Il solo ufficiale sanitario può effettuare visite d'urgenza nelle case ove trovansi malati di morbi infettivi, come al seguente art. 72.

Art. 40 - I medici condotti denunzieranno sempre all'ufficiale sanitario con appositi moduli (forniti loro gratuitamente dall'ufficio comunale) lo stato d'insalubrità delle abitazioni che in modo diretto o indiretto può essere o divenire causa di malattie o della loro diffusione.

Il Sindaco, ogni qual volta verifichi che non sono state osservate le norme dettate dalle Leggi e dai Regolamenti dello Stato o imposte dal Regolamento presente, farà contestare ai proprietari le relative contravvenzioni.

Poscia si comporterà come appresso:

a) Per le case del paese, nelle quali i proprietari si rifiutino di prendere tutti i provvedimenti loro imposti, si assegnerà un tempo determinato ad effettuare i lavori.

Trascorso inutilmente questo tempo, si dichiarerà, in tutto od in parte, inabitabile la casa o l'edificio, a norma degli art. 39, 40 e 41 della Legge sanitaria 22 dicembre 1898 e degli art. 99 e 100 del nuovo Regolamento 3 febbraio 1901 per l'applicazione di detta legge.

b) Per le case delle frazioni comunali e della campagna tutta, il Sindaco farà invito ai proprietari di eseguire tutte le opportune riparazioni.

Nel caso che un proprietario si rifiuti, egli procederà a norma dell'art. 15 della legge 25 febbraio 1904 portante modificazioni ed aggiunte alla legge sanitaria.

CAPO V

IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

Art. 41 - Vigilare sulla piena osservanza degli art. 107 e 108 del Regolamento 3 febbraio 1901 per l'esecu-

zione della legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica spetta al Sindaco coll' aiuto dell' ufficiale sanitario. E quest' ultimo, a norma dell' articolo 2 lettera c del presente Regolamento, può delegare a sostituirlo altre persone tecniche.

Al Sindaco, coll' aiuto dell' ufficiale sanitario, spetta pure vigilare sull' osservanza della legge 19 luglio 1894 n.º 356 concernente il burro e del relativo regolamento 10 settembre 1895 n.º 625, come su quella della Legge 11 luglio 1904 riguardante i vini (e dell' annesso regolamento) o di ogni altra disposizione legislativa vigente o che venga emanata in riguardo alla insalubrità, alle alterazioni o adulterazioni dei cibi e delle bevande.

Le disposizioni succitate si riferiscono anche, per quanto concerne responsabilità di fronte alla Legge, ai capi di società cooperative e di altre istituzioni che distribuiscono o vendono generi alimentari e bevande.

Macellazione - Macelli e carni macellate

Art. 42 - Agli effetti della Legge sanitaria e dell' articolo 109 del regolamento 3 febbraio 1901 per l' esecuzione di essa, sono considerate carni di animali da macello i muscoli e le altre parti molli soltanto dei bovini, dei suini, dei capretti e degli agnelli.

Il permesso di macellare i suini è, salvo eccezioni, accordato dal 1º ottobre a tutto marzo di ogni anno.

Art. 43 - La macellazione si effettua nei macelli comunali.

Il sistema da adottarsi sarà indicato con apposita ordinanza dal sindaco.

È vietato di macellare fuori di detti macelli in tutto quanto il comune eccettuata la frazione del Fiano, ove possono esistere macelli privati, purchè uniformati alle prescrizioni dell' art. 43 del Regolamento speciale 3 ago-

sto 1890 per la vigilanza igienica degli alimenti, delle bevande ecc.

Prima che un macello privato sia posto in esercizio dovrà esserne avvisato l' ufficiale sanitario, che lo visiterà per accertarsi se veramente soddisfa alle volute condizioni.

In seguito a ciò, il Sindaco concede al proprietario il permesso scritto di farvi macellare gli animali designati nel precedente art. 42.

Chi intende macellare in questi locali privati deve sempre impedirvi l' ingresso a chi non vi sia addetto per servizio. Ventiquattro ore prima di ogni macellazione, il proprietario o conduttore dovrà avvisare il veterinario comunale, richiedendogli l' opportuna visita ed obbligandosi a pagare l' indennità.

Soltanto i capretti e gli agnelli potranno essere visitati dal medico condotto del Fiano senza diritto ad indennità e coll' obbligo della bollatura.

Art. 44 - La sola macellazione dei suini è permessa anche nelle case coloniche e private della campagna, ma in luoghi non esposti alla vista del pubblico.

Chiunque intenda eseguirla o farla eseguire dovrà avvisare 24 ore avanti il veterinario comunale che visiterà l' animale o a ciò delegherà un medico condotto.

Si l' uno che l' altro avranno diritto per questa visita a percepire lire due.

Art. 45 - a) L' introduzione nel comune degli animali macellati o di loro parti è permessa alle condizioni di cui all' art. 112 del Regolamento 3 febbraio 1901 per l' esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Gli agnelli ed i capretti di latte si possono liberamente introdurre già macellati nel comune, quando non oltrepassino il peso di 12 Kg. e siano ben nutriti e macellati di fresco.

b) Non è permessa l'introduzione delle carni di bassa macelleria.

Saranno sempre disperse le carni, dovunque trovate, che non presentino i bolli di questo o d'altri comuni col relativo certificato di cui al suddetto art. 112 del Regolamento 3 febbraio 1901.

Art. 46 - La macellazione immediata degli animali è permessa ai proprietari, fuori dei pubblici macelli, nei soli casi di timpanite o meteorismo, di fratture o di lesioni accidentali gravi. Ma gli stessi proprietari devono immediatamente avvisarne il veterinario comunale che constaterà se veramente fu giustificata la macellazione improvvisa, determinando se le carni di questi animali possono essere spacciate e sotto quale titolo.

Di regola non è permessa la macellazione degli animali prima che abbiano raggiunto questi limiti d'età:

Giorni venti gli ovini.

Un mese i bovini.

Quattro mesi i suini.

Sono esclusi dal consumo gli animali molto vecchi o deperiti.

Art. 47 - Nei pubblici macelli gli animali devono restare almeno due ore prima della macellazione, ed il veterinario comunale può abbreviare od allungare questo periodo.

Se un animale portato al macello presenta segni dubbi di malattia, il veterinario può ordinare che si porti in una stalla di osservazione per tenervelo tutto il tempo opportuno a giudicare se sia il caso di permetterne la macellazione (a norma del seguente art. 50, lettera c) o di riconsegnarlo al proprietario, oppure di permetterne la macellazione a scopo diagnostico anatomopatologico, sia nel macello, che in locale separato, curando (se occorre) d'impedire lo spargimento di sangue infetto.

In seguito alla macellazione ordinerà (quando ne sia il caso) la distruzione dell'animale o di quelle parti di esso che sia necessario distruggere.

Sono a carico del municipio le relative disinfezioni dell'ambiente.

In ogni modo non saranno mai riconsegnati al proprietario animali affetti da intossicamento uremico ed emionemico per rottura della vescica, da calcoli uretrali o da altre lesioni delle vie urinarie, quelli affetti da panicitura, quelli sospetti di tubercolosi ed infine quelli affetti da altre malattie contagiose.

Il proprietario non può opporsi al periodo d'osservazione e le spese di alimentazione sono a suo carico.

Art. 48 - a) È proibita l'insufflazione diretta nel connettivo sottocutaneo o nei polmoni degli animali macellati dell'aria espirata dall'uomo.

Si potrà farvi l'insufflazione di aria dell'ambiente con mezzi meccanici.

b) Ultimata la macellazione e la preparazione, nessuna parte dell'animale potrà essere asportata dal macello senza che abbia subita la visita e la relativa bollatura da farsi alla presenza del veterinario o di chi per esso (ufficiale sanitario o medico chirurgo) adottando bolli neri per la carne di prima qualità, bolli rossi per quella di bassa macelleria. Simile pratica si seguirà nei casi di cui agli art. 43, 44 e 46.

c) Nel vietare l'uso delle carni o permetterlo a scopo industriale e nel dichiarare se queste siano di bassa macelleria, il veterinario si uniformerà esclusivamente al regolamento 3 febbraio 1901, per l'applicazione della Legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica e più particolarmente agli art. 110 e 111.

d) È proibita l'esportazione dal Comune delle carni di bassa macelleria.

Art. 49 - a) Il Commune, per la vendita di queste carni di bassa macelleria, tiene un locale che non ha aperture di comunicazione nè con abitazioni nè con altri locali.

Il Sindaco affida a persona di propria fiducia la vendita da farsi per conto del proprietario dell' animale ed a tutte sue spese. Fa vigilare come meglio crede il suddetto locale ove è tenuto costantemente appeso un cartello portante a grosse lettere la dicitura: *Carni da mangiare dopo prolungata cottura.*

b) La bollitura delle carni di animali trovati affetti da tubercolosi localizzata o da panicatura leggera, che deve farsi a norma del regolamento 3 febbraio 1901 (articoli 110 e 111) sarà effettuata nell' apposito locale dei pubblici macelli.

c) Sarà permessa, a norma dell' art. 28 del regolamento speciale 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande ecc., la salagione dei lardi dei suini affetti da panicatura leggera, purchè si faccia, previa bollatura, in locali destinati dall' autorità municipale e sotto sorveglianza di questa, per la durata di 3 mesi almeno.

d) La dispersione delle carni da distruggere sarà fatta, in presenza del veterinario comunale, con l' interrimento, secondo le modalità prescritte dall' art. 110, lettera *b*, del regolamento governativo citato nel precedente art. 48 e seguendo tutte le misure sanitarie indicate dall' ordinanza di Polizia veterinaria 3 marzo 1904 e dalle relative istruzioni.

Essa si farà sempre in luoghi non abitati nè adibiti a pascolo, e si coprirà la fossa, dopo averla interrata, con roghi fermati da grosse pietre.

e) I bagni zootermici non sono permessi nei pubblici macelli.

Art. 50 - a) Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli agli spacci ed ai locali di deposito del paese do-

vrà farsi con carri chiusi da coperchio fisso, ben connessi, puliti e rivestiti internamente da lamiera di zinco, con angoli arrotondati.

b) Il trasporto alle rivendite lontane dal paese sarà permesso soltanto per mezzo di casse ampie, ventilate, foderate di zinco, con angoli arrotondati, sempre pulite.

c) Chi vorrà aprire uno spaccio di carne dovrà darne avviso all' autorità municipale 15 giorni avanti. I locali degli spacci devono essere sufficientemente ampi e ben ventilati, avere il pavimento atto ad essere facilmente lavato.

Tutte le pareti devono essere regolarmente intonacate, e quelle contro le quali si appoggiano le carni - o presso le quali si appendono - devono essere rivestite di marmo o almeno cementate per 2 metri di altezza. E quando si vorranno verniciare non potranno usarsi i colori considerati come nocivi nell' elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1892 e nei successivi.

Carni preparate per la conservazione.

Lardi e strutto.

Art. 51 - a) I laboratori di carne insaccata, salata o comunque preparata sono posti sotto la vigilanza dell' autorità sanitaria municipale e dovranno corrispondere alle prescrizioni di pulizia, che l' ufficiale sanitario o il veterinario comunale indicherà caso per caso.

Detti funzionari potranno introdursi quando più loro piaccia in questi laboratori.

Quivi, ai sensi dell' art. 43 precedente, è sempre proibita la macellazione di qualunque animale e l' importazione della carne di animali macellati senza visita veterinaria.

b) Per salare, a scopo di conservazione, i lardi ed altre carni dovrà usarsi cloruro sodico cristallizzato, e la carne salata si terrà in locali asciutti e ventilati.

Queste carni salate o insaccate saranno ritenute guaste appena ne mostrino esternamente i segni o che tali si rivelino anche al gusto di chi proceda alle ispezioni; il proprietario non può rifiutarsi a tagliarne qualche campione. E, quando siano giudicate guaste, verranno subito disperse ai sensi dell' art. 1 del presente regolamento.

c) La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati e che offrano le garanzie richieste dall' art. 125 del regolamento 3 febbraio 1901 per l' applicazione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica e dalla relativa modificazione 23 giugno 1904.

Non è ammesso servirsi per queste preparazioni che del grasso di suini macellati a norma del presente regolamento. La mescolanza con grasso di animali diversi è considerata come adulterazione, anche se non vi sia danno per la pubblica salute.

Carne di animali da cortile e selvaggina.

Art. 52 - a) Sono soggetti a speciale sorveglianza per parte dell' autorità sanitaria, del veterinario e della guardia comunale i mercati di pollame, ove saranno sequestrati e distrutti gli animali morti per malattia o quelli che diano segni di essere ammalati.

I depositi e gli spacci di pollame e selvaggina devono essere sempre tenuti con nettezza.

Vi hanno libero accesso i funzionari incaricati della sorveglianza degli alimenti ecc.

b) È vietato insufflare aria sotto la pelle degli animali uccisi o sottometterli a qualsiasi azione che possa nascondere iniziali decomposizioni.

c) I coloni o qualsiasi proprietario di pollame, colti, da chi è destinato a sorvegliare sull' igiene, nell' atto di vendere animali morti per malattia o ammalati, a giudizio del veterinario, saranno denunciati al Sindaco come con-

travventori al presente regolamento. Gli animali verranno distrutti.

d) Quando si sviluppi una qualche epidemia tra questi animali l' autorità municipale ne potrà far sospendere lo smercio o emanare ordinanze speciali per garantire la salute pubblica.

Art. 53 - La selvaggina destinata all' alimentazione è sottoposta alla vigilanza dell' ufficiale sanitario, del veterinario e della guardia comunale.

Sarà distrutta se conosciuta affetta da malattie contagiose, se sarà in preda a putrefazione e se non porterà le tracce dell' avvenuta uccisione o del modo di presa.

Chiunque ha diritto di far ciò verificare al veterinario comunale.

Pesci — Molluschi — Crostacei

Art. 54 - È vietata la vendita del pesce in stato d' incipiente putrefazione e di quello che resulti di specie dannosa o ucciso con sostanze dannose ovvero pescato in acque luride.

È proibito l' uso di sostanze coloranti, anche non dannose, allo scopo di fare apparire come freschi i pesci, i molluschi e i crostacei in stato d' incipiente putrefazione

È proibita la vendita dei pesci conservati colla salazione o coll' affumicamento, marinati o posti sotto olio, che si mostrino alterati o comunque deteriorati.

Tutti questi generi alimentari saranno distrutti, dopo redatto verbale da chi procede all' ispezione, quando siano trovati nelle condizioni indicate nel presente articolo o per qualsiasi altra ragione ritenuti dannosi.

Latte e suoi derivati

Art. 55 - a) Chi voglia tenere animali destinati alla produzione del latte o vendere questo prodotto, dovrà av-

36 —
risarne l'autorità municipale 10 giorni prima di cominciare l'esercizio.

Il Sindaco curerà che il veterinario comunale proceda alla visita degli animali e dei locali all'uopo destinati e si assicuri che sia sempre garantita una scrupolosa pulizia dell'ambiente e del modo di raccogliere e conservare il latte.

Queste visite saranno di quando in quando ripetute.

Le stalle sono rigorosamente sottoposte a quanto prescrive dall'art. 25 lettera b del presente regolamento.

b) Chi acquista un animale per adibirlo alla produzione del latte ne deve fare denuncia, entro 24 ore dalla compra, all'autorità municipale e non potrà spacciare il prodotto prima che sia avvenuta la visita veterinaria ordinata dal Sindaco.

Non è permessa la vendita del latte di animali molto vecchi, ammalati, denutriti o in avanzata gestazione.

Nei primi tre casi considerati dal precedente capoverso il Sindaco potrà ordinare l'allontanamento degli animali inetti alla produzione di buon latte dai locali ove se ne tengono altri che lo producono buono.

A provare che gli animali hanno subito la visita sanitaria, il veterinario comunale rilascerà uno speciale certificato, staccato da un apposito registro a madre e figlia, nel quale certificato saranno indicati i segni caratteristici dell'animale, a cui si riferisce.

Nei moduli stampati da servire per detti certificati sarà riprodotto il seguente art. 56. Nelle corna o nell'unglie dell'animale si potrà apporre un bollo a fuoco consistente in un numero, che corrisponda a quello del relativo certificato.

Per indennità di questo servizio i proprietari pagheranno al veterinario comunale L. 1 per ogni capra e L. 2 per ogni vacca.

37 —
Art. 56 - a) Ai proprietari degli animali destinati alla produzione del latte incombe l'obbligo di denunciare al veterinario le vendite e le compre degli animali suddetti, come anche la manifestazione di malattie che si verificassero in essi.

Il veterinario denuncierà al Sindaco, come prescrive si all'art. 1 dell'ordinanza di polizia veterinaria 3 marzo 1904, le forme di malattie contagiose ed, oltre a queste, tutte quelle malattie che possano rendere il latte inadatto all'alimentazione o pericoloso.

b) Quando verificansi casi di malattia contagiosa in questi animali, come nelle persone che prestano servizio presso di loro, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, ordinerà immediatamente le norme profilattiche del caso, compreso l'allontanamento degli uomini o degli animali ammalati dalla vaccheria.

c) Nei casi di malattia degli animali, in cui la diagnosi sia dubbia, il Sindaco ordinerà che si facciano le più opportune ricerche, comprese le iniezioni di tubercolina negli animali sospetti, per meglio chiarire la diagnosi, ed i proprietari del bestiame non potranno opporsi.

Art. 57 - a) È proibita la vendita del colostro e del latte di animali affetti dalle malattie specificate nell'art. 114 del regolamento 3 febbraio 1901 per l'esecuzione della Legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica.

È parimente proibita la vendita del latte che trovasi nelle altre condizioni previste dal medesimo art. 114 e quando è ammaquato.

b) Il latte venduto come *intero* deve avere:

Alla temperatura di 15° centigradi un peso specifico compreso tra 1,029 e 1,034.

Un titolo in sostanza grassa non inferiore al 3 $\frac{1}{2}$ %.

Il residuo secco totale non inferiore al 10 $\frac{1}{2}$ %.

Il siero non deve avere densità inferiore ad 1,027.

Il latte venduto come *magro* o scremato deve avere:
Alla temperatura di 15° centigradi una densità minima di 1,030 e non potrà contenere meno dell' 1 1/2 % di sostanza grassa.

Il siero deve avere sempre densità non minore ad 1,027.

Il residuo secco totale non deve essere inferiore al 10 1/2 %.

Si riterrà *annacquato* il latte quando alla temperatura di 15° centigradi abbia densità inferiore ad 1,029 e contemporaneamente un titolo, in sostanza grassa, inferiore al 3 1/2 % e la densità del siero sarà inferiore ad 1,027.

Si riterrà scremato e contemporaneamente annacquato il latte che, avendo alla temperatura di 15° centigradi una densità non inferiore a 1,027, abbia un titolo di sostanza grassa inferiore al 3 1/2 %, la densità del siero alla temperatura di 15° centigradi sia inferiore ad 1,027.

Per densità normale del latte è considerata quella del campione tenuto 8 ore a temperatura inferiore di 6 centigradi e poi ben rimescolato.

La densità del siero a 15° centigradi è quella del siero ottenuto coll' acido acetico al 20 % a temperatura non inferiore di 80° centigradi.

e) È proibito portare il latte alle case in molti e piccoli recipienti contemporaneamente.

Nei recipienti dovrà essere sempre una scritta fissa per indicare se il latte è intero o scremato.

Art. 58 - Quando un venditore di latte sospetto o giudicato inadatto all' alimentazione richiede la prova di stalla, detta prova viene eseguita da apposita commissione di cui fanno parte sempre l' ufficiale sanitario ed il veterinario comunale ed un testimone incaricato dal Sindaco.

La prova di stalla è giudicata sfavorevole al venditore quando il latte non presenta i caratteri di cui al precedente art. 57 lettera b.

Quando la prova riesca sfavorevole al venditore questi paga una indennità di L. 10, oltre le spese di vettura e di analisi, alla commissione.

Uguale indennità paga chiunque, per sue speciali ragioni, richieda la prova di stalla, anche quando non gli sia stato incriminato il latte.

In ogni caso il campione di stalla è quello costituito da una perfetta mescolanza di tutto il latte munto completamente da tutti i capezzoli dell' animale.

Esso viene distinto in 3 recipienti uguali con le stesse norme che si devono eseguire nell' ordinarie ispezioni annonarie.

Se dalla prova di stalla risultasse, anche vigilando l' alimentazione dell' animale, che una vacca non dà latte corrispondente a quanto richiedesi nel precedente art. 57, non vi sarà motivo a contravvenzione, ma il Sindaco proibirà lo smercio di questo latte.

Le recidive daranno luogo a contravvenzione anche in questo caso.

Art. 59 - Chi vende burro contenente margarina dovrà dichiararlo con apposito cartello ben posto in vista degli avventori.

È in facoltà del Sindaco proibire la vendita della margarina o di altri surrogati ai rivenditori del burro.

a) È vietata la vendita di formaggi che trovansi nelle condizioni espresse dagli art. 110, 111 e 112 del regolamento speciale 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande ecc.

b) Sono sottoposti alla vigilanza per parte dell' ufficiale sanitario, o di chi per esso, i locali privati, ove si preparano e si conservano formaggi e ricotte.

I proprietari hanno l' obbligo di subire queste visite e di adempiere tutte le prescrizioni loro dettate dall' autorità municipale.

Farine, pane, paste alimentari ed altri alimenti

Art. 60 - È proibita la vendita di farina di frumento mista ad altre sotto il solo nome di farina di frumento. Queste miscele si possono mettere in commercio solo indicando con apposito cartello, in vista degli avventori, la loro vera composizione.

È vietata la vendita del pane di frumento con una quantità di sostanze minerali (dedotto il cloruro sodico) maggiore all' 1 % e con una quantità di acqua (determinata alla temperatura di 100° centigradi) maggiore al 31 % per le forme di peso superiore a 250 grammi.

La lavorazione del pane o delle paste alimentari si farà con tutte le cautele di nettezza riguardo all' ambiente, al macchinario, agli operai ed alle loro vesti.

Saranno escluse da queste lavorazioni le persone affette da malattie infettive.

Chi presiede a queste lavorazioni dovrà sempre permettere il libero accesso nei locali ai funzionari municipali che sorvegliano alla pubblica igiene.

Art. 61 - a) Nessuna sostanza alimentare da vendersi o distribuirsi potrà conservarsi in recipienti non completamente puliti, in locali sudici o malsani, ovvero comunicanti con depositi d' immondizie.

b) I funghi non potranno vendersi che nelle botteghe di fruttivendolo ed in località determinate dalla Giunta comunale per meglio assicurarne la vigilanza.

Comunque constatata l' alterazione o la natura venefica dei funghi, si procederà alla immediata dispersione di essi.

c) I legumi verdi e gli erbaggi non possono vendersi quando non corrispondono a quanto prescrivono gli art. 64 e 119 del nuovo regolamento 3 febbraio 1903 per l' applica-

zione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica, come quando non sono freschi e puliti. I tuberi alimentari non sono vendibili, se germoglianti.

Le frutta dovranno essere fresche ed avere raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Chi procede all' ispezioni sanitarie-annonarie può ordinare ai venditori di cocomeri e meloni il taglio di saggio per ciascuno di detti frutti.

d) Le conserve alimentari dovranno corrispondere a quanto prescrivasi per esse negli art. 129 e 130 del regolamento 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande ecc.

e) Il miele, lo zuechero, i confetti preparati con zuechero, i canditi, le marmellate e tutti i generi da pasticceria, biscotteria, confetteria ecc. son sottoposti alle norme dettate negli art. 131, 132, 133, 134 e 135 dello stesso regolamento 3 agosto 1890.

Vino e bevande

Art. 62 - a) Anche per il vino saranno applicate tutte le norme degli art. 137, 138 e 139 del succitato regolamento 3 agosto 1890 per quanto concerne la gessatura (o il contenuto in solfato potassico), quella dell' art. 122 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901 per l' applicazione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica, come quelle comprese nella Legge 11 Luglio 1904 e nel regolamento speciale.

b) La birra sarà vigilata a norma di quanto prescrive l' art 121 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901 per l' applicazione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica e, nello speciale riguardo della vischiosità od acidità, a norma dell' art. 145 del regolamento succitato 3 agosto 1890.

c) Gli spiriti, le bevande alcooliche, l' aceto, il caffè

ed il cioccolato saranno sottoposti a vigilanza colle norme prescritte negli art. dal 148 al 160 del regolamento speciale 3 agosto 1890 e nello speciale relativo regolamento approvato con decreto 26 febbraio 1890 n.º 6653.

d) Le acque minerali, naturali ed artificiali si potranno vendere quando, oltre corrispondere all' esigenze dell' art. 124 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901 per l' applicazione ecc., offrano anche garanzia di genuinità e di provenienza dalle sorgenti alle quali si riferiscono.

Nei casi dubbi l' autorità municipale le sottopone a sequestro provvisorio fino a quando non avrà espletate le pratiche necessarie per riconoscerne la provenienza.

Il ghiaccio, essendo considerato come bevanda, sarà sottoposto a quanto impone l' art. 123 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901.

I gelati rientrano tra gli alimenti, per gli effetti di questo regolamento.

e) Chiunque voglia aprire una fabbrica di acque gassose artificiali (compresa la Seltz) o di ghiaccio artificiale dovrà avvisarne in tempo debito il Sindaco, il quale si accerterà dell' innocuità dell' acqua da usarsi e del metodo di fabbricazione.

Art. 63 - a) Per tutte le bevande e per tutti gli alimenti fin qui ricordati e per quelle o per quelli che non sono contemplati nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni governative vigenti e quelle che verranno emanate.

In ogni modo non si potranno da chicchessia vendere o ritenere per vendere cibi e bevande alterati spontaneamente o per l' aggiunta di sostanze eterogenee, o artificialmente colorite, o tali che possano riuscire dannosi, o che presentino segni di putrefazione o di decomposizione anche incipiente.

b) Si considerano adulterati quelli alimenti e quelle

bevande che non rispondono per natura, sostanza e qualità alla denominazione colla quale sono designati o richiesti, come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati spogliati in parte delle loro materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.

c) La vendita degli alimenti e delle bevande, che trovansi nelle condizioni specificate al precedente comma *b*, è permessa quando il commerciante lo dichiara con apposito cartello esposto al pubblico nello spaccio.

E ciò che in questo articolo si espone è conforme a quanto trovasi espresso negli art. 104 (lett. d, e, f) e 108 del regolamento generale 3 febbraio 1901 per l' applicazione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica.

Suppellettili da cucina e da tavola

Art. 64 - È vietato vendere o ritenere per vendere suppellettili da cucina o da tavola ed altri oggetti destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari e bevande quando siano nelle condizioni previste dall' art. 125 del regolamento 3 febbraio 1901, per l' esecuzione della Legge sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica, modificato con regio decreto 23 giugno 1904.

Ma è vietato anche a chi vende sostanze alimentari lo involgerle in carta usata, stampata o preparata con gesso, barite, allume, (od altra materia che si presti alla frode nel peso) ossivvero colorata con sostanze nocive o tali che cedano facilmente il colore.

È parimente sempre vietato conservare ed involgere le dette sostanze con pampini di vite o con altre foglie che furono trattate con sali di rame o con altre sostanze tossiche o comunque inquinata.

Sapone, profumerie, cosmetici, ecc.

Art. 65 - La vigilanza sui saponi, sulle profumerie e

sui cosmetici si fa in base al prescritto dell' art. 66 del regolamento 3 agosto 1890 per la vigilanza sugli alimenti, sulle bevande ecc.

Petrolio

Art. 66 - Per quanto concerne il petrolio, conservato o posto in vendita, restano ferme le norme degli art. 167 e 168 del regolamento 3 agosto 1890 citato nel precedente art. 65.

CAPO VI

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE

Art. 67 - a) La denuncia di cui è fatto obbligo dall' art. 45 della Legge sanitaria è imposta a qualsiasi medico che osservi nel territorio comunale di Certaldo un caso accertato o sospetto di malattia diffusiva che rientri fra quelle considerate dall' art. 129 del nuovo regolamento 3 febbraio 1901. Devonsi ugualmente denunciare i casi di pellagra in forza della Legge 21 luglio 1902 sulla profilassi e cura di questa malattia, come pure si devono denunciare i casi di meningite epidemica, a norma del relativo decreto ministeriale.

b) In base poi alla concessione fatta ai comuni dall' art. 129, lettera *a*, del nuovo regolamento 3 febbraio 1901, è altresì obbligatorio in questo comune denunciare la scabbia, la tigna favosa, la tricofittia, le congiuntiviti, le oftalmie contagiose e la pertosse nei bambini che frequentano scuole pubbliche o private e nelle persone addette a fabbriche od opifici.

c) Nello spazio riservato in ciascun modulo per qualsiasi denuncia, il medico denunziante indicherà se furono seguite le più urgenti cautele di profilassi. Ed a norma di quanto prescrive il regolamento per la profilassi delle malattie contagiose nella scuola, approvato con decreto mi-

nisteriale 16 ottobre 1903, il medico denunziante dovrà indicare se l' ammalato frequenta una scuola, e quale, e se nella sua famiglia vi siano scolari, insegnanti o altre persone addette ad una scuola.

Art. 68 - Tutte le levatrici condotte o libere esercenti nel comune, a norma del regolamento governativo 23 febbraio 1890 sul servizio ostetrico, hanno l' obbligo di far chiamare il medico presso le puerpere nelle quali abbiano verificato la temperatura ascellare superiore a 38° centigradi e di denunciare nel più breve tempo il caso all' ufficiale sanitario, o a chi ne fa le veci, indicando il nome del medico chiamato presso l' inferma.

Art. 69 - I superiori dei conventi, delle scuole private ed i responsabili di ogni collettività d' individui conviventi hanno l' obbligo di denunciare al Sindaco ed all' ufficiale sanitario le malattie, che si verificano nelle persone da loro dipendenti, con tendenza alla diffusione, sia si o no interpellato il medico.

Art. 70 - Il comune fornisce gratuitamente ai medici, alle levatrici ed ai veterinari i moduli a stampa per le denunce di malattie infettive e quelli per la partecipazione all' ufficio sanitario dell' esito finale di dette malattie, la quale non potrà mai trascurarsi.

La omissione della denuncia dell' esito di queste malattie, per parte degli esercenti le professioni sanitarie, considerata come contravvenzione al presente regolamento non all' art. 45 della Legge sanitaria, che si riferisce all' omessa denuncia d' un caso (anche sospetto) di malattia infettiva.

Art. 71 - Il medico curante deve dare alle persone che prestano assistenza ed a quelle che si avvicinano ad un infermo di malattia infettiva, tutte le istruzioni che meglio tendono ad impedire il contagio, a garantire l' isolamento dell' ammalato, nonchè di coloro che lo assistono

per tutto il tempo in cui la diffusione della malattia può verificarsi.

Il medico favorirà pure, quando sarà possibile, il trasporto dell'ammalato nei locali d'isolamento a ciò destinati.

Il trasporto di questi ammalati si farà sempre con apposito carro da essere disinfettato volta per volta.

Art. 72 - L'ufficiale sanitario, appena avvisato di un caso di malattia infettiva, può eseguire visite nelle abitazioni delle persone che ne sono colpite per accertarsi che siano state impartite ed eseguite tutte le precauzioni del caso.

Potrà del pari prendere ed ordinare tutti i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica salute. In seguito all'avviso di esaurita malattia lo stesso funzionario ordina la generale disinfezione nei modi e nei termini che reputa necessari. E può anche disporre che gli oggetti, i quali verrebbero deteriorati dai disinfettanti chimici o che non possono proficuamente essere sottoposti all'azione loro, vengano spediti alla più prossima stazione di disinfezione ove funzioni un buon apparecchio a vapore.

Apposite istruzioni dettate dal Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, regoleranno il servizio delle disinfezioni.

Art. 73 - *a*) Le spese di disinfezione sono tutte a carico della cassa comunale a norma dell'art. 138 del regolamento 3 febbraio 1901, quando vengono imposte dal personale sanitario.

Sono invece a carico dei capi delle famiglie, non inscritte nell'elenco dei poveri, le spese delle disinfezioni da essi richieste, sebbene non ingiunte dal personale sanitario.

Gli interessati possono farle eseguire a loro cura e spesa, ma sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario o di chi per esso.

b) In seguito ad una malattia infettiva e dopo la disinfezione dell'ambiente, il Sindaco può ordinare al proprietario l'imbiancatura delle stanze, che furono infette, entro un determinato periodo di tempo. Scaduto il termine, se il proprietario non l'ha eseguita, il Sindaco la farà eseguire a spese di questo.

Art. 74 - Quando nel Comune (capoluogo e frazioni) esisteranno razionali lavatoi, le biancherie appartenenti ad ammalati contagiosi, sebbene disinfettate, non potranno lavarsi che in apposita vasca, la quale sarà volta per volta disinfettata.

Art. 75 - Con apposite istruzioni emanate dal Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, saranno indicate le norme, che devono seguire le levatrici condotte di questo Comune, oltre osservare quelle che trovansi nella Regola di governo e relative istruzioni, nell'assistenza a parti ed ai puerperi, e saranno altresì indicate ai medici chirurghi le cautele obbligatorie da imporsi alle famiglie nella profilassi delle malattie infettive.

Ogni levatrice esercente in questo comune, oltre evitare contatti con puerpere, appena divengano febbricitanti dovrà sottoporsi a tutte le precauzioni di nettezza e disinfezione, che si troveranno indicate nelle precitate istruzioni del Sindaco, quando anche per una sola volta siasi trovata presso qualcuna di queste ammalate.

La disinfezione degli abiti e dello strumentario si farà dal personale addetto alle pubbliche disinfezioni per le ostetriche, condotte o libere esercenti, domiciliate nel Comune.

Quelle altrove domiciliate, quando si troveranno nel caso suesposto, si procureranno un certificato dall'ufficiale sanitario del proprio Comune, che attesti essere stata eseguita la disinfezione con criteri scientifici.

Nei luoghi di pubblici ritrovi, comprese le chiese

Le scuole private, come in quelli di ricreazione, dovrà essere affisso un cartello almeno che vieti di sputare in terra e vi saranno collocati appositi recipienti contenenti soluzioni antisettiche adatte o polvere di calce viva per raccogliere gli sputi.

Gli alberghi, le trattorie, e le case dove si tiene a pensione sono sotto la vigilanza dell' ufficiale sanitario, che promuoverà dal Sindaco, ogni volta occorra l' ordine di ripulitura o di disinfezione di alcuno o di tutti gli ambienti o l' ordine di ripulitura generale, anche una volta l' anno, se occorra.

I proprietari sono tenuti a dare libero accesso in questi locali al detto funzionario o alle persone da lui o dal Sindaco incaricate della vigilanza con speciale autorizzazione scritta.

Art. 76 - a) Nei casi di vaiuolo o di malattie esotiche facilmente diffusibili il Sindaco procurerà al medico curante e all' ufficiale sanitario tutti i mezzi richiesti per eseguire la più sollecita e più certa diagnosi ed intanto provvederà all' isolamento piantonato dell' ammalato e di chi lo assiste, fino a che non verranno ordini dall' autorità superiore.

b) Il Sindaco, a norma dell' art. 153 del nuovo Regolamento 3 febbraio 1901, può impedire fiere, mercati e pubbliche riunioni ogni qualvolta siasi verificato qualche caso di queste malattie esotiche.

Le vaccinazioni ordinarie proseguiranno annualmente a norma di quanto prescrive lo speciale regolamento 29 marzo 1892 n. 39. Quelle straordinarie verranno ordinate dal Sindaco, quando occorra, nei modi e nei termini consigliati dall' ufficiale sanitario o dall' autorità superiore.

Per convenientemente eseguirle con la necessaria asepsi, evitando di trasmettere eventuali malattie da un vaccinato all' altro, i medici condotti possono chiedere al Sin-

daco tutto il materiale necessario, comprese le lancette o i vaccini-stili.

Saranno assistiti da un inserviente a spese del Comune.

Art. 77 - I barbieri del Comune hanno l' obbligo di curare la più perfetta pulizia del proprio locale d' esercizio, quella della suppellettile e dei loro strumenti.

Ad ogni richiesta dei clienti, dovranno eseguire la disinfezione delle forbici e dei rasoi con soluzioni d' acido fenico al 5%. Dovranno essere sempre forniti di soluzioni all' 1^o/₁₀₀ di sublimato corrosivo, col quale procederanno alla disinfezione delle proprie mani ed a quella delle parti rasate ai clienti, che la richieggano.

Non possono ricusarsi di eseguire ogni completa disinfezione che venga ordinata dall' ufficiale sanitario per il locale d' esercizio, per la suppellettile e per gli strumenti.

Siflide trasmessa per balatico

Art. 78 - Il medico curante che denunzia un caso di siflide, trasmessa per balatico, deve aggiungere nel relativo modulo la dichiarazione di assumersi la responsabilità della cura e dell' osservanza di quanto prescrivono gli art. 183 e 184 del regolamento 3 febbraio 1901.

In mancanza di questa dichiarazione, l' ufficiale sanitario constata le condizioni di salute della nutrice e del lattante, promuove quindi dal Sindaco quanto prescrivono i citati articoli.

Vigilanza sanitaria nelle scuole.

Art. 79 - All' ufficiale sanitario è affidata la vigilanza sulle scuole comunali per l' osservanza di tutte le regole igieniche specialmente per la profilassi delle malattie infettive.

Lo stesso funzionario vigila sull' osservanza da parte del personale insegnante di tutte le norme prescritte dai regolamenti dello Stato e dalle circolari governative in

materia d'igiene scolastica, ma specialmente di quelle imposte dal regolamento per la profilassi delle malattie contagiose nella scuola, approvato con decreto ministeriale 16 ottobre 1903. Cura pure l'osservanza di tutte l'eventuali relative disposizioni che potessero emanarsi dall'autorità superiore o dal Sindaco con speciali ordinanze.

Lo stesso funzionario può in questo speciale servizio, conformemente all'art. 2 lett. c del presente regolamento, chiedere sempre l'aiuto dei medici condotti, del personale insegnante e degl'impiegati comunali, i quali tutti non possono ritenersi a norma della legge sanitaria.

Art. 80 - a) I maestri debbono escludere sempre dalla scuola i bambini sospetti di malattia parassitaria o contagiosa, specialmente quelli che presentano segni di dermatosi o di malattie oftalmiche, nè potranno riammetterli che quando presentino un certificato medico, il quale escluda la natura contagiosa del male o ne attesti la guarigione, dichiarando anche eliminato ogni pericolo di contagio. E ciò conformemente a quanto prescrivasi nel seguente art. 81 di questo regolamento.

b) Chi intende assumere la direzione di scuole private ha l'obbligo di avvisare il Sindaco quando vi si accolgano più di 8 alunni.

Dette scuole private sono sottoposte, come quelle pubbliche, alla vigilanza dell'ufficiale sanitario. Il direttore e gl'insegnanti osserveranno, riguardo all'igiene, le norme medesime che sono imposte al personale insegnante delle scuole comunali.

Art. 81 - Ogni medico esercente nel comune può rilasciare regolare certificato di guarigione ai bambini che frequentano scuole pubbliche o private, per esservi riammessi, dopo che ne furono esclusi a causa di una delle malattie indicate nel precedente art. 80 lett. a.

Ma in questo certificato il medico curante indicherà

esattamente il giorno d'inizio della malattia e quello della guarigione completa.

Ed il certificato stesso non avrà valore per l'autorità scolastica che dopo il visto dell'ufficiale sanitario.

Malattie infettive e diffuse degli animali.

Art. 82 - a) Il Sindaco, l'ufficiale sanitario ed il veterinario comunale per quanto concerne la profilassi delle malattie degli animali osserveranno diligentemente quanto loro prescrivono gli art. dal 154 al 158 del nuovo reg. 3 febbraio 1904, l'ordinanza di polizia veterinaria 3 marzo 1904 e quanto potranno prescrivere altre eventuali disposizioni governative.

b) La denuncia al Sindaco delle malattie infettive o sospette di essere tali e delle morti improvvisate di animali (eccettuate quelle dovute a malattie debitamente accertate non contagiose) è obbligatoria per i veterinari tutti, che esercitano in questo comune, per i proprietari o detentori - a qualunque titolo - di animali, per allevatori e negozianti di bestiame, per gli albergatori e per i proprietari di stalle di sosta (stallaggi).

Lo stesso obbligo è fatto al capo-stazione riguardo ai casi verificatisi lungo il viaggio per Certaldo o durante il carico o lo scarico degli animali in questa stazione ferroviaria.

Art. 83 - a) Il Sindaco può impedire le fiere pubbliche, quando creda che sieno pericolose dal punto di vista della propagazione di epizozie e di malattie degli animali, trasmissibili o no all'uomo.

b) Nei casi di rabbia è raccomandato a chiunque possa farlo senza pericolo di catturare e rinchiudere i cani o gli altri animali sospetti in luoghi sicuri per sottoporli a debita osservazione.

Ciò fatto, è obbligatorio denunciare il caso all'auto-

rità comunale che provvede alla suddetta osservazione.

Dovranno invece essere preferibilmente uccisi gli animali morsicati da quello, che, per il sintomo dell' eccessiva tendenza a mordere o per altri segni più certi, è tenuto in sospetto di rabbioso.

Chi voglia invece accertarsi coll' osservazione sullo stato dei propri animali potrà farlo, a sue spese, in apposito locale riconosciuto adatto dall' autorità comunale, ma sempre sotto la vigilanza di questa che si garantirà con i mezzi più opportuni.

Dopo la morte di un animale rabbioso è obbligatoria la disinfezione dei locali che possono essere stati contaminati.

Le spese relative sono a carico della cassa comunale.

CAPO VII.

POLIZIA MORTUARIA

Art. 84. L' obbligo di denunciare i decessi avvenuti nel comune incombe ai capi di famiglia, ai direttori d' istituti o di qualunque collettività di persone conviventi.

Nel caso di rinvenimento d' un cadavere umano o di membra o di parti di esso, chiunque ne faccia la scoperta dovrà informarne l' autorità municipale che procederà a norma di legge.

a) Il periodo d' osservazione delle salme nei casi ordinari è di 24 ore, ma può protrarsi fino a 48 nei casi di morte improvvisa o nel sospetto di morte apparente. Il detto periodo può essere anche accorciato dal Sindaco per giustificate ragioni d' igiene.

b) In ogni caso l' ordine di allungare o abbreviare il periodo d' osservazione viene annotato nel permesso di seppellimento dall' ufficiale di stato civile — sentito il Sindaco — su proposta scritta dell' ufficiale sanitario o del me-

dico necroscopo il quale s' informa a quanto prescrivono gli art. 10 ed 11 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N. 448.

c) I cadaveri durante questo tempo sono ordinariamente affidati alla famiglia, la quale provvederà, con ogni miglior mezzo, a non impedirne l' eventuali manifestazioni di vita.

d) Le camere mortuarie dei cimiteri possono servire da sala di deposito delle salme fino a quando non sarà meglio provveduto.

Quando in esse debba compiersi il periodo di osservazione, il becchino comunale è incaricato della vigilanza, ma questa può contemporaneamente affidarsi anche a persone di fiducia della famiglia del defunto.

Art. 85 - a) È vietato esporre i cadaveri quando la morte avvenne per una delle malattie infettive contemplate dal seguente art. 86 lett. *a, b, c*.

b) Le salme per essere trasportate al cimitero devono essere tutte quante collocate entro la cassa mortuaria. A questa sarà sempre sovrapposto il coperchio senza inchioldarlo fino al momento della inumazione o tumulazione.

c) Nei casi di malattia infettiva il fondo della cassa sarà coperto, prima di deporvi la salma, con segatura imbevuta d' una soluzione di sublimato corrosivo al 2%¹⁰⁰.

Art. 86 - L' ufficiale di stato civile, o chi per esso riceve la denuncia medica della morte, prende cognizione della causa di questa e dell' eventuale proposta medica, di cui al precedente art. 84 lett. *b*. Quindi impartisce a chi ha fatto la denuncia gli ordini relativi al periodo di osservazione ed al trasporto della salma, ed al tempo stesso scrive questi ordini nel permesso di seppellimento. Agli effetti del precedente art. 85, lett. *a e c* considererà come malattie infettive:

a) Il tifo non esantematico (febbre tifoide, tifo addomi-

nale, ileotifo), il morbillo e sue complicanze (rosolia), la febbre puerperale, la polmonite, la pertosse e sue complicanze.

b) Trattandosi di vaiuolo, tifo esantematico (petechiale), scarlattina, difterite e colera, le salme devono essere poste nel feretro avvolte in un lenzuolo bagnato in soluzione di sublimato corrosivo al 2 %_o a norma di quanto prescrive l' art. 19 del succitato regolamento governativo 25 Luglio 1892.

c) Per le altre malattie molto contagiose, che ordinariamente non si verificano in questo comune, si daranno opportune disposizioni dall' autorità comunale, d' accordo coll' ufficiale sanitario.

Art. 87 - Agli effetti del presente regolamento sono responsabili dell' esecuzione di tutti gli ordini, di cui è detto nel precedente art. 85, oltre il capo della famiglia nella quale avvenne il decesso, anche il parroco o qualunque altra persona che abbia presieduto al trasporto funebre.

E questo non potrà effettuarsi mai senza che si sia preso visione del permesso scritto di seppellimento.

Per tutto il resto che si riferisce alla custodia dei cimiteri ed alla pulizia mortuaria, saranno osservate scrupolosamente tutte le norme del regolamento governativo di pulizia mortuaria 25 luglio 1892.

Art. 88 - a) Dell' ordinamento dei cimiteri è responsabile il beccchino comunale, giacchè questi agli effetti dell' art. 135 N. 2 della Legge comunale e provinciale - testo unico 4 maggio 1898 - è considerato come inserviente comunale, ed agli effetti del succitato regolamento 25 luglio 1892 N. 448 è ritenuto come custode dei cimiteri.

b) I cippi di cui all' art. 57 di detto regolamento sono provveduti dall' autorità comunale .

c) Il registro di cui all' art. 5 del più volte citato regolamento governativo 25 luglio 1892 è affidato all' ufficio di stato civile ed è a chiunque ostensibile.

Un estratto di questo per ogni cimitero è redatto dal beccchino comunale e viene affidato al Presidente della Confraternita della Misericordia per il proprio cimitero, allo stesso beccchino per il cimitero comunale addetto al paese, ai rispettivi parroci per tutti i cimiteri della campagna. Anche questi estratti possono essere consultati dal pubblico.

Art. 89 - Quando in questo regolamento si citano articoli di altri regolamenti governativi esistenti prima di quello generale per l' applicazione della legge sanitaria, 3 febbraio 1901, n. 45, vuol dire che il testo di quelli articoli entra a far parte integrale del regolamento presente.

Disposizioni punitive.

Art. 90 - I. A norma della legge 22 Dicembre 1888 sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica e delle modificazioni ad essa apportate dalla legge 25 febbraio 1904, le pene stabilite per i contraventori sono le seguenti:

Pena pecuniaria da lire 5 a lire 500 per le contravvenzioni a quanto prescrive il presente regolamento, in armonia o no, con i regolamenti governativi (cfr: art. 16 della legge 25 febbraio 1904).

E questa pena, a norma dell' art. 66 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888, sopra citata, viene applicata dalla competente autorità giudiziaria, dietro rapporto del Sindaco.

In virtù però dell' art. 16 della già citata Legge 25 Febbraio 1904, che modifica quella sulla tutela dell' igiene e sanità pubblica, 22 dicembre 1888, il Sindaco prima di fare rapporto all' autorità giudiziaria tenterà la conciliazione per oblazione nell' interesse pubblico nei modi prescritti dagli art. 202 e 203 della Legge comunale e provinciale - testo unico 4 maggio 1898 - non accettando mai obblazioni inferiori a lire 5, oltre le spese di cui agli

articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Ma la conciliazione non potrà tentarsi quando esista parte lesa o siasi in casi singolarmente contemplati dalle Leggi, dai regolamenti governativi, dal Codice penale, o dalla Legge di pubblica sicurezza.

Quando sia fallito il tentativo di conciliazione, o questo non possa farsi, il Sindaco rimetterà rapporto all' autorità giudiziaria per l' applicazione delle relative pene.

II. I proventi delle pene pecuniarie derivanti dalle contravvenzioni al presente regolamento conciliate dal Sindaco sono devoluti all' erario comunale.

La giunta comunale potrà deliberare di devolverli in parte a favore dei funzionari che contestarono le contravvenzioni.

III. Le contravvenzioni alle disposizioni non contemplate nel presente regolamento saranno denunziate all' autorità giudiziaria per l' applicazione delle pene stabilite dalle leggi dello Stato.

IV. Il presente regolamento, dopo essere stato approvato dalle competenti autorità ed emologato dalla prefettura, sarà integralmente pubblicato nell' albo pretorio con avviso al pubblico per acquistare, dopo di ciò, pieno valore giuridico, restando così abrogato in ogni sua parte quello precedente in data 8 novembre 1894.

L' amministrazione comunale ne faciliterà in seguito la conoscenza, per mezzo della stampa, alla popolazione.

Approvato dal Consiglio Comunale nell' adunanza 12 giugno 1905 e dal Consiglio Provinciale sanitario nella tornata del 12 settembre successivo.

N. 5778

V.° Dalla Prefettura di Firenze
li 17 ottobre 1905

Pel Prefetto
f.° Barbieri

Per copia conforme ecc.
Centaldo, li 6 dicembre 1905

Il Segretario
P. Piccardi

V.° Il Sindaco
V. Gallerini

I N D I C E

CAPO I - Disposizioni generali	Pag. 3
Il Sindaco	3
L'ufficiale sanitario	3
Ispezioni igieniche sanitarie	5
CAPO II - Assistenza zootecnica	7
CAPO III - Esercizio delle professioni sanitarie ed affini	8
CAPO IV - Igiene del suolo dell'abitato e delle abitazioni	9
Parte generale	9
Igiene del suolo e delle abitazioni nell'aggregato paesano	11
Igiene dell'abitato rurale	20
Opifici, fabbriche e stabilimenti industriali	23
Protezione delle acque potabili	24
Sorveglianza del suolo e dell'abitato - Abitabilità delle case	26
CAPO V - Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d'uso domestico	27
Macellazione - Macelli e carni macellate	28
Carni preparate per la conservazione - Lardi e strutto	33
Carne di animali da cortile e selvaggina	34
Pesci - Moluschi - Crostacei	35
Latte e suoi derivati	35
Farine, pane, paste alimentari ed altri alimenti	40
Vino e bevande	41
Suppellettili da cucina e da tavola	43
Sapone, profumerie, cosmetici, ecc.	43
Petrolio	44
CAPO VI - Misure contro la diffusione delle malattie infettive	44
Sifilide trasmessa per bollicio	49
Vigilanza sanitaria nelle scuole	49
Malattie infettive e diffuse degli animali	51
CAPO VII - Polizia mortuaria	52
Disposizioni punitive	55
Approvazione	57

ERRATA

CORRIGE

<p>Pag: 7 Verso 4 Conforme l' art:</p> <p>” 0 ” 11 (22 dicembre 1888),</p> <p>” 11 ” 20 Quando due lati</p> <p>” 15 ” 34 il Sindaco lo punorra</p> <p>” 16 ” 14 ART: 22</p> <p>” 21 ” 11 si rife</p> <p>” 24 ” 22 d' igiene.</p> <p>” 29 ” 8 li permesso</p> <p>” 32 ” 15 E quan</p> <p>” 35 ” 22 putrefazione</p> <p>” 37 ” 2 a produzione</p> <p>” ” 13 sanitario.</p> <p>” ” 20 diagnosi,</p> <p>” 45 ” 22 malattie.</p> <p>” 48 ” 8 occorra</p> <p>” 54 ” 2 compliceanze</p>	<p>Conforme all' art:</p> <p>(22 dicembre 1888), i</p> <p>Quando i due lati</p> <p>il Sindaco lo imporra</p> <p>ART: 22 a)</p> <p>si rife-</p> <p>d' igiene</p> <p>il permesso.</p> <p>E quan-</p> <p>putrefazione.</p> <p>la produzione.</p> <p>santario,</p> <p>diagnosi.</p> <p>malattie,</p> <p>occorra,</p> <p>compliceanze</p>
--	--